



## DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE

AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AI D.LGS. 36 E 39 DEL 28 FEBBRAIO 2021

### **STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – A.S.D.**

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

- **Denominazione e costituzione – artt. 6 e 7 del D.Lgs. 36/2021**

- La \_\_\_\_\_ è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., per brevità "A.S.D.".
- Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "*Associazione Sportiva Dilettantistica*", anche in acronimo "A.S.D.", salvo non diversamente previsto.

- **Sede e Durata – art. 7 del D.Lgs. 36/2021**

- L'Associazione sportiva ha sede legale in: \_\_\_\_\_, [**indirizzo completo**], fermo restando quanto previsto dai successivi commi.

- **Oggetto Sociale e Scopo – artt. 7, comma 1, lett. b) e d), 8 e 10 del D.Lgs. 36/2021; artt. 5 e 16 del D.Lgs. 39/2021**

- L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
- L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.
- L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i. In particolare, l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della ginnastica nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P. mediante l'iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva



dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile.

- L'Associazione altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi, anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
  - L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021.
- **Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione – art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021; art. 16 del D.Lgs. 39/2021**
    - L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
  - **Affiliazione – D.Lgs. 39/2021**
    - Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P. L'Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva.
    - L'Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.
    - Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
    - L'Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell'ente sportivo prevede lo status di tesserato.
    - L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P. e/o dagli enti sportivi.

#### SOCI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE - DECADENZA

- **Diritti e doveri dei Soci**



- Tutti i Soci [ELIMINARE IL RIFERIMENTO AI SOLI SOCI MAGGIORENNI]<sup>1</sup> godono del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente.

• **Tesserati minorenni – art. 16 del D.Lgs. 36/2021**

- Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 *bis* e seguenti del Codice civile.
- I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

### II CONSIGLIO DIRETTIVO

• **Cariche sociali e incompatibilità – artt. 8, comma 2, e 11 del D.Lgs. 36/2021;**

- Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle Quote associative, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo si acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
- È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S.

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 23228, secondo cui è illegittima la disposizione statutaria che esclude dal diritto di voto di associati minorenni, poiché comporta una ingiustificata sperequazione con i maggiorenni; in tal caso, l'esercizio del voto può essere correttamente esercitato dalla legge dagli esercenti la responsabilità genitoriale



riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.

- **Obblighi di Comunicazione**

- La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affiliati unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.
- Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

- **Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni – art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021**

- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
- Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.
- In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi deve avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2024.

#### PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

- **Il Rendiconto – art. 7, lett. f) del D.Lgs. 36/2021**

- L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
- Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.

- **Il Patrimonio e il divieto di distribuire degli utili – art. 7, lett. h) e 8, comma 2, del D.Lgs. 36/2021**



- I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle Quote associative annuali ed eventuali contributi suppletivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
- L'Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- Le somme versate per le Quote associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
- È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.
- L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

### PREGIUDIZIALE SPORTIVA

#### • **Pregiudiziale sportiva**

- L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
- Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
- Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

#### • **Modalità di Scioglimento – artt. 6, comma 2, e 7, commi g) e h), del D.Lgs. 36/2021**

- La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci \_\_\_\_\_;
- L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.



- La destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- Se costituita nelle forme di cui all'art. 3, comma 4, la destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o altro Ente che persegua la promozione e/o lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### NORMA DI RINVIO

- **Norma di rinvio**

- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
- È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
- Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.



**STATUTO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
SENZA DISTRIBUZIONE DI UTILI – S.S.D. A R.L.**

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

• **Denominazione e costituzione – artt. 6 e 7 del D.Lgs. 36/2021**

- La \_\_\_\_\_ è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall'art. 6, D.Lgs. 36/2021, dell'art. 90 della L. 289/2002 e successiva modificazione con il D.Lgs. 36/2021 e relative successive modificazioni ed integrazioni, per brevità “ \_\_\_\_\_ S.S.D.”.
- Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione “*Società Sportiva Dilettantistica*”, anche in acronimo “S.S.D.”, salvo non diversamente previsto, con obbligo di indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2250, comma 4, c.c., se la Società ha un unico socio.

• **Sede - Domicilio dei Soci - Comunicazioni - Durata – art. 7 del D.Lgs. 36/2021; art. 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021**

- La Società sportiva ha sede legale in: \_\_\_\_\_ [indirizzo completo], fermo restando quanto previsto dai successivi commi;
- La Società Sportiva Dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

• **Oggetto Sociale e Scopo – artt. 7, comma 1, lett. b) e d), 8 e 10 del D.Lgs. 36/2021; artt. 5 e 16 del D.Lgs. 39/2021**

- La Società è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 s.m.i.
- La Società persegue le finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà di redazione del Bilancio, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.
- La Società è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i. In particolare, la Società ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche di qualsiasi disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P. nonché oggetto di iscrizione presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento Sport del



Consiglio dei Ministri e/o il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. La Società riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionale), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) e/o E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva) cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento.

- La Società adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.
  - Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla Società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  - È espressamente escluso lo svolgimento di ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali, nonché ogni attività vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
- **Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione – art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021; art. 16 del D.Lgs. 39/2021**
    - La Società garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. La Società previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
  - **Affiliazione – D.Lgs. 39/2021**
    - Con l'affiliazione, la Società accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive dell'Organismo Affiliante, del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.
    - La Società si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.
    - Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali delle F.S.N. – D.S.A. – E.P.S. a cui la Società intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
    - La Società si impegna a tesserare alla F.S.N. o D.S.A. o all'E.P.S., per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti ovvero tutti i soggetti per cui la regolamentazione dell'Organismo Affiliante prevede lo status di tesserato.
    - La Società si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., e/o F.S.N. - D.S.A. - E.P.S.

#### CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

- **Capitale Sociale – artt. 7, comma 1, lett. e) e 8 del D.Lgs. 36/2021**



- In applicazione dei principi di democraticità e di uguaglianza di cui alla lett. e) dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, non potranno essere attribuiti particolari diritti a singoli Soci. Il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dei successivi articoli, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
- Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria oppure a incremento del patrimonio.
- È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di Soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### • **Diritti e doveri dei Soci**

- Tutti i Soci [ELIMINARE IL RIFERIMENTO AI SOLI SOCI MAGGIORENNI]<sup>2</sup> godono del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente.

#### L'ORGANO AMMINISTRATIVO

#### • **Cariche sociali e incompatibilità – artt. 8, comma 2, e 11 del D.Lgs. 36/2021;**

- Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione (F.S.N. – D.S.A.) di riferimento o E.P.S., che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.

#### • **Obblighi di Comunicazione**

- La nomina dei titolari degli organi della Società, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affiliati unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'Organismo Affiliante.
- Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

#### • **Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni – art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021**

---

<sup>2</sup> Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 23228, secondo cui è illegittima la disposizione statutaria che esclude dal diritto di voto di associati minorenni, poiché comporta una ingiustificata sperequazione con i maggiorenni; in tal caso, l'esercizio del voto può essere correttamente esercitato dalla legge dagli esercenti la responsabilità genitoriale



- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
- Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della Società.
- In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.

### LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

#### • **Il Bilancio – art. 7, lett. f) del D.Lgs. 36/2021**

- L'Organo amministrativo redige il Bilancio della Società, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Il Bilancio consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Società.
- Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Società, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Bilancio stesso.
- Alla fine di ciascun esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di legge.
- Il Bilancio deve essere presentato ai Soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Laddove la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'art. 2364, cod. civ., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- L'Organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'Assemblea, deposita il Bilancio ai sensi dell'art. 2478-bis, cod. civ.

#### • **Il Patrimonio e il divieto di distribuire degli utili – art. 7, lett. h) e 8 del D.Lgs. 36/2021**

- La Società destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.
- L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie cui all'art. 30, comma 1 del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale,



dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i Soci neanche in caso di scioglimento della Società.

#### SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE

- **Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi – art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 36/2021**
  - In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo viene devoluto ad altre società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

#### PREGIUDIZIALE SPORTIVA

- **Pregiudiziale sportiva**
  - La Società aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
  - Nelle materie di cui al comma 1, la Società e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
  - Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra la Società e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.

#### TESSERATI

- **Tesserati**
  - La Società consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dalla Società previo pagamento di contributo suppletivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'Organismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati alla Società per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
  - Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con la Società, secondo gli status previsti dall'Organismo Affiliante (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
  - I Tesserati della Società ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore della Società, secondo quanto previsto dall'Organismo Affiliante.
  - Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Organismo Sportivo (F.S.N., D.S.A. e/o E.P.S.) di appartenenza della Società per i quali è



tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

- La Società ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.
- I Tesserati sono in possesso della tessera, "virtuale" ove prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
- I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.
- La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta alla Società secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

- **Tesserati minorenni – art. 16 del D.Lgs. 36/2021**

- Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 *bis* e seguenti del Codice civile.
- I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso la Società, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021

#### NORMA DI RINVIO

- **Norma di rinvio**

- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui la Società aderisce, nonché le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata.
- È integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I., o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, alle quali la Società Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.



- Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto della Società nonché ogni altra norma regolamentare della Società in contrasto con esso.